

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI AMMESSO A FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO REGIONALE "FVG IN MOVIMENTO 10MILA PASSI DI SALUTE"

(ID24SER001) – CUP E29I23001510002

Tra

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, C.F. /P. IVA 02948180308, con sede a Udine (33100), in Via Pozzuolo 330, in persona di _____, nella sua qualità di _____ (nel prosieguo "ARCS"), pec _____;

e

_____ C.F./P.IVA
_____ con sede legale in _____ rappresentata dal
sig. _____ nato a _____ il
_____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Associazione stessa (nel prosieguo "Associazione"), pec _____;

PREMESSO

- che con Decreto del DG di ARCS n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico con la relativa documentazione ed è stata indetta la procedura per la selezione della migliore proposta di interventi, da svolgersi su tutto il territorio regionale, per il proseguimento del progetto regionale "FVG IN MOVIMENTO 10MILA PASSI DI SALUTE"
- che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato in data _____ sul sito istituzionale dell'ARCS, nella sezione "Bandi e gare" - sottosezione "manifestazioni di interesse";
- che, entro il termine stabilito nell'Avviso, l'Associazione in epigrafe ha presentato la domanda di partecipazione con la proposta progettuale unitamente al cronoprogramma e al piano finanziario, come richiesto dall'Avviso;
- che, dopo l'istruttoria preliminare svolta da ARCS, nella seduta del _____ (come da verbale conservato agli atti), la Commissione Tecnica ha esaminato la/e proposta/e progettuale/i ammessa/e alla procedura, procedendo all'attribuzione dei punteggi previsti dall'Avviso pubblico e alla redazione della graduatoria;
- che con Decreto del DG ARCS n. ____ del _____ si è preso atto dell'attività svolta, dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica come risultanti dalla graduatoria e, per l'effetto, è stata approvata la proposta progettuale ed è stata individuata l'Associazione beneficiaria;

DATO ATTO CHE

- il Piano Nazionale della Prevenzione, approvato con l'Intesa Stato Regioni del 6 agosto 2020, delinea le strategie e la *mission* dei dipartimenti del Servizio Sanitario Regionale coinvolti nella prevenzione e definisce programmi di promozione della salute;
- il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 (cd. PRP), approvato in via definitiva con DGR 288/2022, prevede, tra gli obiettivi del programma predefinito PP2 "Comunità attive", la promozione dell'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età per contribuire al controllo delle MCNT e per ridurre le complicità, anche attraverso interventi strutturali e ambientali finalizzati alla creazione di contesti specifici idonei alla promozione

dell'attività motoria oltre ad azioni di comunicazione, informazione e formazione, rivolti sia alla popolazione;

- per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PNP, il Servizio Sanitario Regionale si avvale della collaborazione di diversi *stakeholders* (portatori di interessi) nelle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie;
- per il raggiungimento degli indicatori previsti nel summenzionato PRP è necessario intervenire con progettualità e interventi sulla popolazione sana, sedentaria o non sufficientemente attiva, promuovendone il movimento in *setting* specifici (scolastico, lavorativo e di comunità), sia nella quotidianità che in occasioni organizzate;
- a tal fine, nella Regione Friuli Venezia Giulia è stato realizzato, negli ultimi anni, il progetto "FVG in movimento 10mila passi di salute" che ha previsto, tra l'altro, la realizzazione di 82 percorsi accessibili in 91 Comuni del territorio;
- il Decreto n. 58276/GRFVG del 30/11/2023, a firma del Direttore del Servizio "prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria" della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG, ha assegnato ad ARCS l'importo di 160.000,00 € per la gestione amministrativa del predetto finanziamento per il proseguimento del progetto "FVG in movimento 10mila passi di salute" e per la realizzazione dell'Avviso, redatto da ARCS con il supporto della Direzione Centrale Salute, alla quale compete il coordinamento del progetto, oltre al monitoraggio e controllo in sede di esecuzione delle attività proposte;
- all'esito della procedura comparativa a evidenza pubblica, è stata selezionata l'Associazione con cui ARCS conclude il presente accordo di collaborazione nella forma della convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, consistente in un accordo sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di sostegno, sovvenzione e contribuzione pubblica, disciplinante i reciproci rapporti e l'attuazione del progetto di interventi;
- la presente convenzione non dà luogo ad alcuna forma di remunerazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette Parti si conviene e si concorda quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 Il presente accordo di collaborazione è concluso nella forma della convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, consistente in un accordo sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di sostegno, sovvenzione e contribuzione pubblica, per disciplinare l'attuazione da parte dell'Associazione degli interventi di interesse comune finalizzati al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato 1).

1.2 Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, su richiesta formale dell'Associazione e previo consenso di ARCS sentita la Regione FVG, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.

1.3 Resta fermo che le variazioni al progetto non devono, in ogni caso, comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del contributo.

ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI

2.1 L'Associazione beneficiaria si impegna ad attuare gli interventi e le attività del progetto, nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso della procedura comparativa (ID24SER001) e in conformità alla proposta progettuale e al relativo cronoprogramma e piano finanziario, secondo le modalità e le tempistiche indicate.

2.2 In attuazione del citato Decreto n. 58276/GRFVG del 30/11/2023, ad ARCS compete:

- lo svolgimento della procedura comparativa a evidenza pubblica;
- la stipula della presente convenzione;

- la gestione amministrativa del finanziamento a sostegno del progetto regionale "*FVG in movimento 10mila passi di salute*", che include l'erogazione delle risorse pubbliche all'Associazione beneficiaria secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel presente accordo e nel rispetto della normativa vigente.

2.3 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione Centrale Salute come previsto nel Decreto n. 58276/GRFVG del 30/11/2023, svolge i seguenti compiti:

- il coordinamento della progettualità per il proseguimento del progetto regionale "*FVG in movimento 10mila passi di salute*";
- il monitoraggio e il controllo in sede di esecuzione degli interventi e attività proposte, che include la certificazione della relazione tecnica degli interventi svolti e della rendicontazione finanziaria delle spese a tal fine sostenute dall'Associazione, da trasmettere tempestivamente ad ARCS in conformità a quanto previsto nel presente atto.

ART. 3 – DISCIPLINA APPLICABILE

3.1 L'esecuzione degli interventi e attività proposte dall'Associazione è disciplinato dalle condizioni di cui:

- 1) al progetto approvato, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1);
- 2) alle clausole della presente Convenzione.

3.2 Per quanto non espressamente previsto nei summenzionati documenti, si applicano le norme della Legge n. 241/1990, della L.R. n. 7/2000 per quanto applicabile, del Codice Civile, nonché delle altre leggi in materia in quanto compatibili con la natura stessa della presente convenzione e delle attività in essa previste.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 L'Associazione si impegna ad attuare gli interventi e le attività come dettagliati nel progetto approvato, allegato alla presente convenzione, secondo le modalità e le tempistiche convenute, allo scopo di proseguire il progetto regionale "*FVG in movimento 10mila passi di salute*" e di attuare gli obiettivi declinati nell'Avviso.

4.2 Le modalità di attuazione degli interventi e il relativo piano finanziario trovano specifica disciplina nel progetto approvato. In generale, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione:

- un coordinatore quale "referente di progetto" per tutti gli interventi e attività proposte, individuato nel progetto approvato, con impegno a comunicare tempestivamente ad ARCS e alla Regione FVG eventuali variazioni/sostituzioni;
- l'attivazione di una rete con altri Enti Pubblici e *stakeholders* interessati alle azioni e/o all'obiettivo della progettualità, secondo quanto previsto nell'Avviso e in conformità al progetto approvato;
- la propria esperienza maturata nel campo e la messa a disposizione di rapporti collaborativi idonei a soddisfare gli obiettivi della progettualità.

4.3 L'Associazione si impegna affinché gli interventi e le attività siano resi in modo diligente e con la massima puntualità e impegno da parte del personale impiegato, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza in cui sono chiamati a operare, nel rispetto degli obiettivi della progettualità nonché nel rispetto dei diritti e della dignità dei destinatari del progetto.

4.4 L'Associazione dovrà operare nel rispetto della normativa vigente e provvede ad adempiere agli obblighi a essa imputabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.5 L'Associazione deve adempiere agli obblighi di reportistica e rendicontazione nei confronti della Regione FVG e di ARCS secondo la periodicità e i contenuti previsti dalla presente convenzione.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ

5.1 L'Associazione si assume la responsabilità, sia civile che penale, dell'attuazione degli interventi e delle attività co-programmate in favore dei beneficiari, oggetto della presente convenzione.

5.2 L'Associazione risponderà di eventuali danni, a persone e/o a cose, cagionati a terzi – compresi i destinatari degli interventi – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata ARCS e la Regione FVG da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

5.3 ARCS e la Regione FVG sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere al personale dell'Associazione o a terzi durante l'esecuzione degli interventi e delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 6 – OBBLIGHI DI ARCS

6.1 In relazione all'esecuzione degli interventi del progetto approvato, ARCS assume un ruolo di gestione amministrativa del finanziamento concesso dalla Regione FVG a sostegno del progetto regionale "*FVG in movimento 10mila passi di salute*".

6.2. A fronte dell'attività di rendicontazione di cui all'art. 10, ARCS si impegna a provvedere all'erogazione, in favore della Associazione e sul c/c comunicato, delle risorse economiche concesse e destinate alla progettualità a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate e certificate dalla Regione FVG, nei termini e modi disciplinati dalla presente convenzione.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

7.1 La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe.

ART. 8 – CONTRIBUTO

8.1 Per l'attuazione di interventi e attività del progetto approvato, il contributo messo a disposizione per il progetto è il seguente:

- Limite massimo complessivo del contributo pubblico erogabile: **€ 160.000,00;**
- Limite massimo del contributo pubblico erogabile per la prima annualità (dalla data di firma della convenzione e per i primi dodici mesi, salvo proroghe): **€ 100.000,00;**
- Limite massimo del contributo pubblico erogabile per la seconda annualità (dal tredicesimo mese successivo alla data di firma della convenzione e fino al 31 dicembre 2025, salvo proroghe) : **€ 60.000,00.**

8.2 La ripartizione di tale importo in relazione agli interventi proposti è disciplinata nel progetto approvato, salvo eventuali modifiche accordate, a cui si fa integrale rinvio. In ogni caso, in sede di attuazione del progetto, le parti potranno concordare una modifica della ripartizione delle risorse in relazione al miglior andamento della progettualità, nel rispetto dei limiti massimi di contributo pubblico erogabile previsti in convenzione, come previsto all'art. 1.2 della convenzione.

8.3 Il contributo **non** rappresenta un corrispettivo, ma solo **l'importo massimo di contributo erogabile, nel periodo indicato, per il rimborso delle spese** effettivamente e direttamente sostenute dall'Associazione per gli interventi realizzati in attuazione del progetto, rendicontate e comprovate adeguatamente.

ART. 9 – SPESE RENDICONTABILI

9.1 La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e all'adempimento degli obblighi di rendicontazione, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto nonché nella convenzione e nel rispetto della vigente normativa.

9.2 Il rimborso avverrà sulla base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e pagate per attuare gli interventi della proposta progettuale, in coerenza con il piano finanziario e il cronoprogramma proposti e formalizzati nella convenzione, che sono svolti a beneficio dei destinatari individuati al paragrafo 4 dell'Avviso quali soggetti meritevoli di attenzione sociale. Tali spese verranno rimborsate all'Associazione a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione.

9.3 Gli interventi oggetto della progettualità devono essere gratuiti per i destinatari come previsto dall'art. 4 dell'Avviso.

9.4 Le somme erogate costituiscono contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme si precisa che ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.) le erogazioni previste, avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo.

9.5 Le **spese ammissibili e rendicontabili** (comprehensive di Iva e di ogni altro onere fiscale) sono i costi, diretti o indiretti, imputabili direttamente all'attuazione del progetto approvato (salvo eventuali variazioni successive), sostenuti dalla Associazione nel periodo indicato in Convenzione e nel rispetto del limite massimo complessivo nonché del limite massimo erogabile per ciascuna annualità ai sensi dell'art. 8 della convenzione, regolarmente documentate e pagate e rendicontate nei termini indicati in convenzione, rientranti nelle seguenti categorie:

9.6 Ai fini della presente iniziativa, il rimborso del costo del personale sostenuto dall'Associazione per l'attuazione del progetto avverrà nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- il costo lordo orario ammissibile a rimborso deve far riferimento ai contratti collettivi in caso di ricorso a personale dipendente o somministrato;
- per eventuali professionisti esterni, è rendicontabile il costo della prestazione, che, per poter essere ammesso a contributo, dovrà essere determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle tabelle tariffarie ordinistiche, di categoria, ecc.-

9.7 **Non sono ammissibili** a contributo:

- a) spese che non siano direttamente imputabili agli interventi e alle azioni comprese nel progetto finanziato;
- b) spese per utenze non strettamente riferite agli interventi e alle azioni comprese nel progetto finanziato;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e beni mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) rimborsi spese forfettari;
- g) spese documentate con scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa.
- h) spese per oneri finanziari.

Non sono ammissibili:

- qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente alla attività oggetto della convenzione;
- spese non specificatamente riconducibili al progetto;
- spese che beneficino, in tutto o in parte, di altri finanziamenti pubblici, limitatamente alla parte che ne beneficia;
- spese non comprovate adeguatamente secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

9.8 Per spese adeguatamente comprovate si intendono quelle spese sostenute dall'Associazione per gli interventi del progetto e documentate mediante:

- fatture quietanzate;

- scontrini parlanti;
- altri documenti fiscalmente validi e quietanzati;

9.9 Nei casi non documentabili secondo le modalità sopra previste, le spese possono essere adeguatamente comprovate con altri documenti aventi valore probatorio della tipologia di bene o servizio impiegati negli interventi e quietanzati con:

- a) bonifici o pagamenti a mezzo di carta di credito o di debito documentati da estratti conto bancari;
- b) un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

10.1 L'Associazione presenta, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 7/2000.

10.2 A seguito della stipula della convenzione con cui l'Associazione si assume l'impegno di dare attuazione agli interventi e alle attività del progetto approvato, ARCS provvederà ad erogare, sul c/c dedicato e comunicato secondo quanto previsto dall'art. 17 dell'Avviso, un'anticipazione pari all'80% del limite massimo erogabile per la prima annualità.

10.3 Alla Direzione Centrale Salute della Regione FVG spetta il monitoraggio e il controllo in sede di esecuzione delle attività proposte.

10.4 Per il rimborso delle spese sostenute nella **prima annualità, entro 13° mese successivo alla firma della convenzione (salvo proroghe)** l'Associazione deve trasmettere, a mezzo pec, alla Regione FVG:

- 1) la relazione tecnica di quanto realizzato nella prima annualità, contenente: le informazioni relative a obiettivi, gli interventi e attività svolte, i risultati raggiunti rispetto al progetto;
- 2) la rendicontazione finanziaria di tutte le spese sostenute nella prima annualità, alla quale dovrà essere allegata adeguata documentazione a comprova. L'Associazione dovrà dare anche evidenza dell'ammontare delle spese già coperte con le risorse oggetto dell'anticipazione.

10.5 Entro i 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al punto 10.4, la Regione FVG per il tramite della Direzione Centrale Salute:

- 1) deve certificare la congruità e coerenza della relazione tecnica e della rendicontazione finanziaria trasmessa dall'Associazione, previa verifica:
 - della ammissibilità delle spese;
 - della completezza e regolarità della documentazione (es. fatture, scontrini fiscali o altra documentazione fiscalmente valida);
 - della conformità delle spese rispetto agli interventi e attività svolte dall'Associazione nella prima annualità;
 - della coerenza dei predetti interventi e attività con la proposta progettuale e il relativo piano finanziario, tenuto altresì conto degli obiettivi raggiunti in relazione agli indicatori di risultato del progetto.
- 2) deve trasmettere tempestivamente la relazione tecnica e la rendicontazione finanziaria, come sopra certificata, ad ARCS.

10.6 Successivamente ARCS, ricevuta la documentazione di cui sopra opportunamente certificata dalla Regione FVG, previo esito positivo delle verifiche tecniche:

- 1) provvede, nei limiti di ammissione della relativa richiesta, all'erogazione, sul c/c dedicato dell'Associazione, del saldo del contributo dovuto a titolo di rimborso spese per la prima annualità;

- 2) provvede all'erogazione all'Associazione, sul c/c dedicato, di un'anticipazione pari all'80% del limite massimo erogabile per la seconda annualità.

10.7 Per il rimborso delle spese sostenute nella **seconda annualità, entro il 30 gennaio 2026 (salvo proroghe)** l'Associazione deve trasmettere, a mezzo pec, alla Regione FVG:

- 1) la relazione tecnica di quanto realizzato nella seconda annualità, contenente: le informazioni relative a obiettivi, gli interventi e attività svolte, i risultati raggiunti rispetto al progetto;
- 2) la rendicontazione finanziaria delle spese sostenute nella seconda annualità, alla quale dovrà essere allegata adeguata documentazione a comprova. L'Associazione dovrà dare anche evidenza dell'ammontare delle spese già coperte con le risorse oggetto dell'anticipazione.

10.8 Entro i **30 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al punto 10.7**, la Regione FVG per il tramite della Direzione Centrale Salute:

- 1) deve certificare la congruità e coerenza della relazione tecnica e della rendicontazione finanziaria trasmessa dall'Associazione, previa verifica:
 - della ammissibilità delle spese;
 - della completezza e regolarità della documentazione (es. fatture, scontrini fiscali o altra documentazione fiscalmente valida);
 - della conformità delle spese rispetto agli interventi e attività svolte dall'Associazione nella seconda annualità;
 - della coerenza dei predetti interventi e attività con la proposta progettuale e il relativo piano finanziario, tenuto altresì conto degli obiettivi raggiunti in relazione agli indicatori di risultato del progetto.
- 2) deve trasmettere tempestivamente la relazione tecnica e la rendicontazione finanziaria, come sopra certificata, ad ARCS.

10.9 Successivamente ARCS, ricevuta la documentazione di cui sopra opportunamente certificata dalla Regione FVG, previo esito positivo delle verifiche tecniche e della sussistenza dei presupposti per l'esigibilità, provvede, nei limiti di ammissione della relativa richiesta, all'erogazione, sul c/c dedicato dell'Associazione, del saldo del contributo dovuto a titolo di rimborso spese per la seconda annualità.

10.10 Il rimborso delle spese non può superare l'importo massimo erogabile (complessivo e per ciascuna annualità) ed è rideterminato nel caso in cui le spese rendicontate siano parzialmente inammissibili o di minore entità.

10.11 In caso di valutazione negativa espressa dalla Regione FVG sulla relazione tecnica e/o sulla rendicontazione finanziaria trasmessa dall'Associazione, ARCS sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta da ARCS anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

10.12 Si precisa che il **Codice Unico di Progetto (CUP E29I23001510002)** va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, nonché in tutti i documenti che formeranno oggetto di rendicontazione relativa alla presente co-progettazione.

ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

11.1 L'Associazione di Volontariato è tenuta ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 s.m.i.-

11.2 In particolare, l'Associazione:

- deve comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto;
- deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e/o aggiornamento relativo al c/c dedicato;

- deve effettuare i movimenti finanziari del conto corrente dedicato tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicare il CUP nei documenti comprovanti le spese o nelle autocertificazioni.

ART. 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI

12.1 Nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione FVG e/o l'ARCS, durante l'attuazione del progetto approvato, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione e senza necessità di preavviso.

12.2 Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella attuazione del progetto sono tenuti a fornire alla Regione FVG e/o all'ARCS tutti i dati e le informazioni richieste, nei termini e nei modi comunicati.

12.3 In ordine alle verifiche delle spese presentate a rimborso, l'ARCS e/o la Regione FVG potranno procedere a controlli riguardanti la regolare e ordinata tenuta della contabilità da parte dell'Associazione, nonché a effettuare verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella sua contabilità. L'Associazione è tenuta a collaborare secondo buona fede nello svolgimento di tali controlli e verifiche e nell'esibizione della documentazione richiesta.

ART. 13 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PROGETTO

13.1 La Regione FVG per il tramite della Direzione Centrale Salute svolge il monitoraggio e il controllo in sede di esecuzione degli interventi e attività da parte dell'Associazione.

13.2 A tal fine, la Regione FVG per il tramite della Direzione Centrale Salute può organizzare appositi incontri con l'Associazione per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi, per valutare eventuali modifiche alla distribuzione dei fondi per le diverse attività, per individuare eventuali soluzioni di processo in caso di emersione di particolari criticità.

ART. 14 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

14.1 ARCS ha la facoltà, previa comunicazione alla Regione FVG, di risolvere la presente convenzione con conseguente revoca dei contributi o di parte di essi, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo pec, all'Associazione, nei seguenti casi:

- 1) violazione di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- 2) mancata o parziale realizzazione degli interventi indicati nel Progetto, tale da impedire la corretta attuazione dello stesso, per cause non imputabili alla Regione FVG e ad ARCS;
- 3) mancata presentazione della relazione tecnica e/o rendicontazione finanziaria, nei modi e nei tempi indicati nella presente Convenzione;
- 4) violazione della clausola di riservatezza da parte del personale dell'Associazione;
- 5) comportamento del personale (volontario o ad altro titolo) dell'Associazione lesivo dei diritti e/o della dignità dei destinatari del progetto ovvero lesivo degli obiettivi del progetto regionale "FVG in movimento 10mila passi di salute";
- 6) interruzione grave e immotivata degli interventi e delle attività programmate;
- 7) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010.

14.2 La risoluzione è efficace dal momento della ricezione della comunicazione in forma scritta da parte di ARCS. In tal caso, all'Associazione spetta, nel rispetto della presente Convenzione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e comprovate fino al momento della risoluzione per le attività svolte in conformità al Progetto o ad eventuali variazioni accordate.

14.3 In caso di risoluzione della Convenzione, è fatto salvo il diritto di ARCS al risarcimento del danno conseguente nonché alla ripetizione di quanto già erogato a titolo di anticipazione all'Associazione per gli interventi svolti in violazione di quanto previsto all'art. 15.1.

14.4 È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della Convenzione, l'Associazione ha l'obbligo di restituzione delle somme già erogate da ARCS e non utilizzate, in tutto o in parte, per l'attuazione degli interventi del progetto approvato, come previsto dall'art. 15 della convenzione.

ART. 15 – OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME

15.1 L'Associazione è tenuta alla restituzione, entro il termine comunicato da ARCS, delle somme già erogate da ARCS e non utilizzate, in tutto o in parte, per l'attuazione degli interventi del progetto approvato, secondo le tempistiche e le modalità convenute.

15.2 Sulle somme non restituite entro il termine fissato, si applicano gli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, della L.R. 20 marzo 2000 n.7, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 16 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'ARCS – sentita la Regione FVG- può recedere unilateralmente dall'accordo.

ART. 17 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Per le finalità della presente convenzione, le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe indicati, fatte salve comunicazioni urgenti che potranno essere inviate anche via email ai diretti interessati.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 L'Associazione e i suoi incaricati all'attuazione del progetto sono tenuti a trattare i dati personali, di cui hanno conoscenza durante l'attuazione degli interventi, esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente Convenzione e in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii nonché dal Regolamento UE 2016/679.

18.2 L'ARCS deve nominare "Responsabile esterno" dei dati l'Associazione ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679 e somministrare la relativa informativa.

18.3 L'Associazione, nominata in qualità di "Responsabile del trattamento dati", dovrà incaricare i volontari e i professionisti dalla stessa individuati al trattamento dati e dovrà, altresì, indicare gli ulteriori soggetti (qualificabili come subresponsabili) di cui si avvarrà, specificando le attività svolte dagli stessi.

ART. 19 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

19.1 L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati e di non divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla attuazione del progetto.

19.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si applica l'art. 14 della Convenzione. Resta fermo in capo all'Associazione l'obbligo di risarcimento di ogni danno cagionato in violazione della presente clausola.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2003, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165*", e del Codice di Comportamento vigente di ARCS e della Regione FVG (reperibile sui rispettivi siti aziendali), l'Associazione e, per suo tramite, i suoi volontari e/o personale impiegato a qualsiasi titolo nell'attuazione del progetto, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili all'Accordo in questione.

ART. 21 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

21.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, l'Associazione autorizza a pubblicare sul sito istituzionale di ARCS i dati e i termini della presente convenzione, ogni riferimento dell'Associazione destinataria del contributo, i nominativi del legale rappresentante e/o di eventuale suo delegato nonché ogni altro dato richiesto dalla legge.

21.2 L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente ad ARCS ogni modifica ai dati di cui all'art. 21.1. intervenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) del Codice del Processo Amministrativo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi di provvedimento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente, che, per la presente convenzione, è individuato nel Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____, data _____

Per ARCS

Il Direttore Generale ARCS

Dott. _____

Per l'Associazione

Dott./Sig. _____

Si allega:

- Allegato 1 - Progetto approvato;